

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ord. 05/05/2017, n. 23

Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati. (Ordinanza n. 23).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 2017, n. 113.

Epigrafe

Premessa

Art. 1. *Approvazione dei criteri e del primo programma di interventi immediati per garantire la continuità dell'esercizio del culto*

Art. 2. *Attuazione degli interventi*

Art. 3. *Presentazione dei progetti*

Art. 4. *Istruttoria tecnica e amministrativa*

Art. 5. *Erogazione del contributo*

Art. 6. *Disposizioni finanziarie*

Art. 7. *Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia*

Allegato A - [Primo programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità delle attività di culto nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria]

Allegato B - Ripartizione risorse per diocesi

Ord. 5 maggio 2017, n. 23 (1) (3).

Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati. (Ordinanza n. 23). (2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 2017, n. 113.

(2) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(3) Vedi, anche, l'*Ordinanza 21 giugno 2017, n. 32*.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la *deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016*, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016* con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della *legge 23 agosto 1988, n. 400* e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli

edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Vista la *delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016*, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la *delibera del 25 agosto 2016* in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la *delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016*, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la *delibera del 25 agosto 2016* in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la *delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017*, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la *delibera del 25 agosto 2016* in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Vista la *delibera del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2017* di proroga dello stato di emergenza al 18 agosto 2017 per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le stesse regioni dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

Visto il *decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016;

Visto il *decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2017, n. 9, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni, dalla *legge 7 aprile 2017, n. 45*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato *decreto-legge n. 189 del 2016*, recante la disciplina delle «Funzioni del commissario straordinario e dei vice commissari» e, in particolare, il comma 1 che, alla lettera e), stabilisce che il Commissario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I, ai sensi dell'art. 14;

Visto l'art. 14, comma 1, del citato *decreto-legge n. 189 del 2016* che disciplina, tra l'altro, la concessione di contributi per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, finalizzati, oltre che alla riparazione e al ripristino degli edifici, anche agli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, prevedendo anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture interessate, esplicitamente includendovi, alla lettera a), anche gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al citato *decreto legislativo n. 42/2004*;

Visto il comma 9 del citato art. 14, il quale prevede che per la fase di programmazione e ricostruzione dei beni culturali e delle opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a) e c), si promuove un Protocollo di intesa tra il commissario straordinario per la ricostruzione, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il rappresentante delle diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati;

Preso atto che il detto Protocollo di intesa, sottoscritto in data 21 dicembre 2016, definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione;

Visto l'art. 15-bis del citato *decreto-legge n. 189 del 2016*, e in particolare:

il comma 2, il quale dispone che i Comuni possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici;

il comma 3, il quale prevede che le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza posti in essere dai possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici;

Vista la circolare esplicativa del citato art. 15-bis emanata dal Dipartimento di protezione civile il 22 dicembre 2016, con la quale si specifica che l'intervento di messa in sicurezza del bene culturale può essere realizzato dal proprietario, possessore o detentore dei beni sia pubblici che privati, disponendosi altresì le modalità operative attraverso le quali gli enti ecclesiastici attuatori possano immediatamente avviare gli interventi relativi agli edifici di culto, in quanto specificatamente riconosciuti beni culturali

immobili;

Rilevato che, a seguito delle disposizioni contenute nel citato art. 15-bis e della circolare esplicativa del 22 dicembre 2016, gli enti ecclesiastici, possessori o detentori dei beni culturali utilizzati come luoghi di culto, sono abilitati a porre immediatamente in essere tutti quegli interventi di natura esclusivamente provvisoria finalizzati alla messa in sicurezza degli immobili al fine di evitare l'ulteriore danneggiamento degli stessi;

Visto, in particolare, il comma 3-bis del citato art. 15-bis, introdotto dalla *legge n. 45 del 2017* (4) di conversione *decreto-legge n. 8 del 2017*, il quale prevede che: «... Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'art. 1, ovvero le competenti diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'art. 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla *direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla conferenza regionale costituita ai sensi dell'art. 16, comma 4»;

Considerato che, a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, la quasi totalità delle chiese situate nei territori dell'Italia centrale interessati dal terremoto è stata dichiarata inagibile con ordinanze sindacali, e pertanto l'esercizio del culto nei predetti territori risulta sostanzialmente precluso, con ciò producendosi un ulteriore aggravamento delle condizioni di vita delle popolazioni colpite, anche in ragione del particolare significato e del riferimento identitario che molti degli edifici in questione rivestono nel tessuto sociale delle comunità locali;

Ritenuto che, per le motivazioni suesposte, la celere riapertura di un luogo di culto concorre ad agevolare l'avvio degli interventi di ricostruzione, contribuendo al consolidamento dell'aggregato sociale e del tessuto di comunità in tempi rapidi;

Preso atto che, ai sensi del più volte citato art. 15-bis del *decreto-legge n. 189 del 2016* e della circolare del Dipartimento della protezione civile del 22 dicembre 2016, al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei Comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto legge, ovvero le competenti diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare interventi provvisori che consentano anche la riapertura al pubblico delle chiese medesime;

Rilevato che il citato comma 3-bis dell'art. 15-bis, in combinato disposto con le disposizioni di cui ai precedenti commi del medesimo articolo, introduce per gli interventi in questione, ad evidenti fini di accelerazione e decentramento amministrativo, una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella generale della ricostruzione degli edifici di culto contenuta nell'art. 14 del *decreto-legge n. 189 del 2016*, in quanto stabilisce:

a) che gli interventi siano eseguiti direttamente dai proprietari, possessori e detentori degli edifici in questione, anziché dalla centrale unica di committenza di cui all'art. 18 del medesimo *decreto-legge n. 189 del 2016* (così come previsto in via generale dal comma 7 dell'art. 14);

b) che i progetti degli interventi siano istruiti e approvati dagli uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anziché dal commissario straordinario come previsto in via generale dal comma 5 dell'art. 14;

c) che il provvedimento di concessione dei contributi sia adottato dai presidenti delle regioni - vice commissari, anziché dal commissario straordinario come stabilito dal comma 5 del medesimo art. 14 (fermo restando che il contributo è erogato in via diretta, come stabilito dal successivo comma 6);

Rilevato che, alla luce del modello procedimentale così delineato, il ruolo del commissario straordinario

deve concentrarsi nell'individuazione a monte delle chiese interessate e nell'approvazione degli interventi da eseguire, nonché nella quantificazione delle risorse economiche necessarie da trasferire alla contabilità speciale degli uffici speciali per la ricostruzione;

Considerato che, laddove sono previsti interventi di messa in sicurezza sulle chiese, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 15-bis così come modificato dal *decreto-legge n. 8 del 2017*, sarà opportuno verificare, in fase di esecuzione degli interventi immediati, la possibilità di procedere alla contestuale realizzazione di opere definitive e non provvisorie secondo quanto disposto dalla presente ordinanza, qualora ne emerga la possibilità in relazione alla prevedibile ottimizzazione dei tempi di cantiere ed alla conseguente convenienza economica;

Dato atto che, sulla base delle considerazioni suesposte, il gruppo di lavoro istituito ai sensi dall'art. 3 del richiamato protocollo di Intesa ha definito i seguenti requisiti per la predisposizione di un elenco di interventi urgenti e prioritari, ai fini del relativo inserimento in un apposito programma di interventi immediati:

assenza di altri luoghi di culto nell'ambito territoriale di riferimento delle comunità;

apertura al culto dell'edificio alla data del 24 agosto 2016;

livello di danneggiamento modesto, anche risolvibile con interventi strutturali di carattere locale;

Visti, in particolare, i verbali delle riunioni del citato gruppo di lavoro del 1° febbraio, del 15 marzo e del 21 aprile 2017, nelle quali è stato individuato un primo elenco di chiese da inserire nell'ambito del programma di interventi immediati finalizzato a garantire, secondo i criteri condivisi, di cui all'art. 2 del suddetto protocollo, un luogo di culto alle comunità per consentire la continuità dello stesso in tempi brevi;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario approvare un primo programma di interventi immediati che consenta la contestuale esecuzione degli interventi di messa in sicurezza degli immobili e degli eventuali interventi definitivi finalizzati alla riapertura al pubblico delle chiese che hanno subito danni modesti, allo scopo di consentire al più presto la continuità dell'esercizio del culto per le comunità colpite dagli eventi sismici;

Visto l'elenco delle chiese predisposto in base ai requisiti precedentemente concordati, di cui all'allegato A alla presente ordinanza, in cui sono indicati la localizzazione comunale, l'ente attuatore e la denominazione dell'edificio;

Rilevato che il costo massimo dei lavori previsti, come stabilito dal citato art. 15-bis del *decreto-legge n. 189 del 2016*, è stato fissato in Euro 300.000,00 per ogni singolo intervento, ai sensi dell'art. 148 del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, e che, sulla scorta delle indicazioni acquisite circa i costi presuntivi degli interventi, è stata approvata la ripartizione di massima fra le varie diocesi interessate delle risorse necessarie all'effettuazione degli interventi immediati, come da tabella in allegato B alla presente ordinanza;

Precisato che il costo complessivo del programma di interventi immediati finalizzato a garantire la riapertura al culto delle chiese in questione è posto a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 4 del *decreto-legge n. 189 del 2016*;

Rilevato che i soggetti attuatori degli interventi previsti nel programma degli interventi immediati che si approva con la presente ordinanza sono individuati negli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti così come stabilito nella lettera a) del comma 1 dell'art. 14 del *decreto-legge n. 189 del 2016*, territorialmente competenti, in ragione del fatto che gli stessi dispongono delle capacità amministrative, tecniche e operative necessarie per porre in atto le opere previste nei tempi rapidi coerenti con la finalità del programma;

Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 20 aprile 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del *decreto-legge n. 189 del 2016* e 27, comma 1, della *legge 24 novembre 2000, n. 340* e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Ritenuto che l'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, in quanto va garantita la continuità di culto in quei centri che non hanno neanche una chiesa agibile, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della *legge 24 novembre 2000, n. 340*;

Dispone:

(4) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge n. 84 del 2017».

Art. 1. Approvazione dei criteri e del primo programma di interventi immediati per garantire la continuità dell'esercizio del culto

1. Per le motivazioni illustrate in premessa sono approvati i seguenti criteri individuati dal gruppo di lavoro costituito a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa del 21 dicembre 2016 per la formazione del programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità del culto:

assenza di altri luoghi di culto nell'ambito territoriale di riferimento delle comunità;

apertura al culto dell'edificio interessato alla data del 24 agosto 2016;

livello di danneggiamento modesto, anche risolvibile con interventi strutturali di carattere locale.

2. E' approvato, sulla base dei criteri di cui al comma 1, il primo programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità delle attività di culto nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come descritto nell'allegato A alla presente ordinanza, da eseguire mediante la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, finalizzati alla riapertura al culto delle chiese, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo rilasciate in sede di Conferenza regionale e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente ufficio speciale per la ricostruzione. Sarà cura dei soggetti attuatori verificare, in fase di esecuzione degli interventi immediati, la possibilità di procedere alla contestuale realizzazione di opere definitive e non provvisorie secondo quanto disposto dalla presente ordinanza, qualora ne emerga la possibilità in relazione alla prevedibile ottimizzazione dei tempi di cantiere e dalla conseguente convenienza economica.

3. Gli interventi indicati nell'allegato A riportano: la localizzazione comunale dell'edificio, il soggetto attuatore e la denominazione dell'edificio.

4. Il costo complessivo del primo programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità delle attività di culto, al loro di tutte le spese, è pari ad Euro 13.392.636,00. Detta somma sarà ripartita fra le diocesi interessate come precisato nell'allegato B alla presente ordinanza, i cui importi sono da intendersi come limite massimo delle risorse utilizzabili da ciascuna diocesi. (5)

(5) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), Ordinanza 6 settembre 2018, n. 63*, con la decorrenza e l'efficacia indicate nell'*art. 5, comma 2, della medesima Ordinanza n. 63/2018*.

Art. 2. Attuazione degli interventi

1. Gli interventi di cui all'allegato A, sia di messa in sicurezza che eventualmente di carattere definitivo, finalizzati ad assicurare la continuità del culto, vengono realizzati dai soggetti attuatori secondo quanto previsto dal comma 3-bis dell'*art. 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016*, introdotto dal *decreto-legge n. 8 del 2017*, con le modalità stabilite dalla presente ordinanza.

Art. 3. Presentazione dei progetti

1. I soggetti attuatori degli interventi contenuti nell'elenco allegato A, individuati ai sensi dell'*art. 15-bis*, comma 3-bis, del *decreto-legge n. 189 del 2016*, presentano presso i competenti uffici speciali per la ricostruzione di cui all'*art. 3* medesimo del decreto legge i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese ivi individuate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza.

2. Unitamente al progetto, il soggetto attuatore deve presentare apposita dichiarazione dalla quale risultino, con riferimento alla data dell'evento sismico:

- a) gli estremi e la categoria catastali dell'edificio;
- b) la sua superficie complessiva;
- c) il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità;
- d) il nominativo degli eventuali proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'edificio;
- e) il nominativo dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;
- f) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, che deve essere stata scelta tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta;
- g) gli estremi di un conto corrente bancario su cui far confluire le somme erogate a titolo di contributo.

3. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:

- a) che risultino essere iscritte all'anagrafe antimafia di cui all'*art. 30, comma 6* del *decreto-legge n. 189 del 2016*;
- b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'*art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
- c) per lavori di importo superiore ai Euro 150.000 che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'*art. 84* del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.

4. Al progetto devono essere allegati:

- a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016 e/o del 18 gennaio 2017, con espresso riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015;
- b) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;
- c) documentazione attestante l'iscrizione dell'impresa esecutrice dei lavori all'anagrafe antimafia di cui all'*art. 30* del *decreto-legge n. 189 del 2016*;
- d) documentazione attestante l'iscrizione dei professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori nell'elenco speciale di cui all'*art. 34* del *decreto-legge n. 189 del 2016*;
- e) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto.

5. Il progetto depositato all'ufficio speciale per la ricostruzione deve contenere:

- a) la descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari sia per la messa in sicurezza che per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale;
- b) l'indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione;
- c) l'indicazione degli interventi strutturali da eseguire, sviluppata con adeguati elaborati, nei limiti di

quanto disposto dalle norme tecniche approvate col *decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 e dalle «Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni» di cui alla circolare del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo n. 26/2010,

d) computo metrico estimativo dei lavori redatto sulla base del prezzario unico di cui all'art. 6, *comma 7*, del *decreto legge n. 189 del 2016* e integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta nei limiti massimi stabiliti dal medesimo decreto-legge;

e) esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio.

6. Ove necessario, l'ufficio speciale per la ricostruzione trasmette immediatamente copia del progetto e della documentazione necessaria al Comune territorialmente competente per il rilascio del titolo abilitativo.

Art. 4. Istruttoria tecnica e amministrativa

1. L'ufficio speciale per la ricostruzione cura l'istruttoria sul progetto presentato, verifica la congruità dei costi previsti anche ai fini dell'autorizzazione all'effettuazione di interventi di natura definitiva e provvede a determinare l'importo massimo ammissibile a contributo entro il termine di trenta giorni dal deposito del progetto e della documentazione allegata. Il predetto termine può essere interrotto per una sola volta, al fine di richiedere al soggetto attuatore chiarimenti o integrazioni documentali, che devono essere resi entro quindici giorni dalla richiesta.

2. Qualora l'edificio di culto risulti sottoposto a tutela ai sensi del *decreto legislativo n. 42 del 2004*, il progetto è sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all'art. 16, *comma 4*, del *decreto-legge n. 189 del 2016* per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

3. L'importo dei lavori ammissibili a contributo non può in ogni caso superare i 300 mila euro. Le spese tecniche sono ammissibili a contributo nei limiti di quanto disposto dall'ordinanza del commissario straordinario n. 12 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Esaurita l'istruttoria, il presidente di regione - vice commissario, con proprio provvedimento, rilascia l'autorizzazione all'effettuazione dell'intervento e adotta il decreto di concessione del contributo, dandone notizia al comune territorialmente competente.

5. L'adozione del provvedimento di cui al comma 4, laddove necessario, è preceduta dal rilascio del titolo abilitativo da parte del comune, il quale adotta le proprie determinazioni entro venti giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'ufficio speciale ai sensi del comma 6 dell'art. 3.

Art. 5. Erogazione del contributo

1. Il contributo per gli interventi di cui alla presente ordinanza, come determinato a norma dell'articolo 4, è erogato in via diretta a favore del soggetto attuatore, a norma dell'art. 14, *comma 6*, del *decreto-legge n. 189 del 2016*. La liquidazione è effettuata dall'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente

competente, mediante accredito sul conto corrente bancario di cui all'art. 3, comma 2, lettera g), a valere sulle risorse disponibili trasferite dal commissario straordinario nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del *decreto-legge n. 189 del 2016*.

2. Per gli interventi di importo inferiore o pari a Euro 40.000,00, la somma spettante è liquidata ed erogata a seguito del deposito presso l'ufficio speciale dei documenti comprovanti l'effettiva realizzazione dell'intervento, previo esperimento dei necessari controlli.

3. Per gli interventi di importo superiore a Euro 40.000,00, a richiesta del soggetto interessato da formulare in sede di presentazione del progetto, può essere erogato, a titolo di anticipazione, il 10% dell'importo del contributo approvato all'atto dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 4. Su richiesta del soggetto attuatore, da formulare nei medesimi termini, possono altresì essere riconosciuti un'ulteriore anticipazione fino ad un massimo del 50% dell'importo del contributo, da corrispondere a seguito della consegna dei lavori e dell'attivazione del cantiere, ed ulteriori pagamenti a stati di avanzamento fino al 90% del contributo concesso. In tali ipotesi, il saldo finale è erogato alla presentazione dei documenti che comprovano l'effettiva realizzazione dell'opera ed esperiti i necessari controlli.

Art. 6. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede a valere sul fondo di cui all'art. 4 del *decreto-legge n. 189 del 2016* convertito.

Art. 7. Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. In considerazione dell'estrema urgenza connessa all'esigenza di garantire la continuità di culto in quei centri che non hanno alcuna chiesa agibile, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza è altresì comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 12 del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*.

Allegato A

[Primo programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità delle attività di culto nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria] (6)

(6) Per le modifiche del presente allegato vedi l'*art. 1, comma 1, lett. b)*, *Ordinanza 6 settembre 2018, n. 63*, con la decorrenza e l'efficacia indicate nell'*art. 5, comma 2, della medesima Ordinanza n. 63/2018*.

Allegato A							
PROGRESSIVO	DENOMINAZIONE SA	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	INDIRIZZO	Diocesi	Parrocchia
1	S. Egidio	AN	Staffolo		Via XX Settembre, 5	Ancona - Osimo	S. Egidio
2	SS. Crocifisso	AP	Acquasanta Terme		Santa Maria	Ascoli Piceno	SS. Corcifisso
3	Maria SS. Assunta	AP	Ascoli Piceno	Fraz. Venagrande		Ascoli Piceno	Maria SS. Assunta
4	Madonna delle Grazie	AP	Ascoli Piceno	Fraz. Castel trosino		Ascoli Piceno	S. Lorenzo
5	San Lorenzo	AP	Montegallo	Fraz. Piano	Piazza Luigi Sebastiani	Ascoli Piceno	San Bernardino
6	S. Pietro	AP	Palmiano	Fraz. Castel San Pietro		Ascoli Piceno	S. Pietro
7	S. Stefano	AP	Roccafluvione	Fraz. Marzia		Ascoli Piceno	S. Stefano
8	San Giorgio	AP	Venarotta		Vallorano	Ascoli Piceno	San Giorgio
9	S. Maria in Campo	AN	Fabriano		Via Bennani, 38	Fabriano - Matelica	S. Maria Assunta in Campo

10	Beata Maria V. del Rosario	AN	Serra San Quirico	Frazione Domo		Fabriano - Matelica	S. Paterniano
11	San Marco	PG	Foligno	Sant'Eraclio	via Spoleto	Foligno	S. Pietro Apostolo
12	Maria Santissima Assunta	PG	Foligno	Loc. Colfiorito	via Valle verde	Foligno	Maria Santissima Assunta
13	S. Francesco	PG	Foligno		P.zza S. Francesco	Foligno	S. Francesco
14	S. Maria maggiore	PG	Spello		P.zza G. Matteotti	Foligno	S. Maria maggiore
15	San Girolamo	FM	Fermo		via San Girolamo, 11	Fermo	San Girolamo
16	San Michele Arcangelo	FM	Monsampietro Morico	Sant'Elpidio Morico		Fermo	Santi Pietro Apostolo e Antonio Abate
17	SS. Maria e Giorgio	FM	Montappone		via Roma	Fermo	Santa Maria e San Giorgio
18	San Michele Arcangelo	FM	Montefalcone Appennino		L.go del Concordato	Fermo	San Michele Arcangelo
19	San Bartolomeo	FM	Morrovalle			Fermo	San Bartolomeo Apostolo
20	Santissimo Salvatore	FM	Torre San Patrizio		p.zza Umberto I	Fermo	Santissimo Salvatore

21	St. Antonio da Padova	PG	Scheggia e Pascelupo		Isola Fossara	Gubbio	San Benedetto Abate in Isola Fossara
22	S. Bernardino	PG	Umbertide		Via Mancini, 1	Gubbio	Cristo Risorto
23	San Marco Evangelista	AN	Castellino		P.zza San Marco, 13	Jesi	San Marco Evangelista
24	Santa Maria di Loreto	AN	Castelplanio		via Clementina, 8	Jesi	Santa Maria del cammino
25	S. Leonardo	AN	Cupramontana		P.zza IV Novembre	Jesi	S. Leonardo
26	S. Pietro apostolo	AN	Jesi		P.zza Franciolini, 1	Jesi	S. Pietro apostolo
27	Santo Stefano Protomartire	AN	Maiolati Spontini		P.zza della Vittoria	Jesi	Santo Stefano Protomartire
28	Santuario di Santa Maria fuori Monsano	AN	Monsano		via Santa Maria, 27	Jesi	Santa Maria
29	S. Pietro apostolo	AN	Monsano		Via G. Leopardi	Jesi	S. Pietro apostolo
30	S. Antonio di Padova	AN	Santa Maria Nuova		Piazza Magagnini, 27	Jesi	S. Antonio di Padova
31	Sant'Elena imperatrice	MC	Cingoli	Fraz. Avenale		Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	Sant'Elena imperatrice

32	San Filippo Neri	MC	Macerata		Via Santa Maria della Porta, 3	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	San Giovanni
33	SS. Dionisio, Eleuterio e Rustico (San Dionigi)	RI	Borgo Velino		Via del Velino	Rieti	San Matteo Apostolo
34	San Lorenzo Martire	RI	Colle di Tora	Colle di Tora	piazza Comunale	Rieti	San Lorenzo Martire in Colle di Tora
35	S. Nicola di Bari	RI	Concerviano		Concerviano	Rieti	S. Nicola di Bari in Concerviano
36	S. Maria del Cerreto	RI	Leonessa	Fraz. Piedelpoggio		Rieti	S. Maria del Cerreto
37	San Pietro in Col Pagano	TE	Civitella del Tronto	Fraz. Cerqueto del Tronto		San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	San Pietro Apostolo
38	S. Cipriano	TE	Colonnella		P.zza del Popolo	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	S. Cipriano

39	S. Francesco	AP	Comunanza		P.zza Luzi	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	S. Caterina
40	S. Anna	AP	Comunanza		Via XXIV Maggio	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	S. Caterina
41	Santa Maria Assunta	AP	Cossignano		Piazza Umberto I	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	Santa Maria Assunta
42	S. Francesco	AP	Force		Piazza Umberto I	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	S. Paolo apostolo
43	S. Lucia	AP	Montalto delle Marche	Fraz. Porchia		San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	S. Lucia
44	S. Michele arcangelo	FM	Montelparo		Via Roma, 27	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	S. Michele arcangelo

45	S. Benedetto abate	AP	Montemonaco		Via G. Pazzaglia, 1	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	S. Benedetto abate
46	S. Niccolò	AP	Monteprandone		Via C. Allegretti, 32	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	S. Niccolò
47	SS. Gregorio magno e Niccolò	AP	Ripatransone		P.zza Ascanio Condivi	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	SS. Gregorio magno e Niccolò
48	S. Lorenzo	AP	Rotella		Via Ciccolini	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	S. Lorenzo
49	S. Giuseppe	AP	S. Benedetto del Tronto		P.zza Matteotti	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	S. Giuseppe
50	San Pietro Apostolo	AN	Belvedere Ostrense		P.zza San Pietro	Senigallia	San Pietro Apostolo
51	San Michele Arcangelo	PG	Campello sul Clitunno	Loc. Pisignano		Spoletto - Norcia	Santa Maria

52	San Giovanni Battista	PG	Cascia	Loc. Giappiedi		Spoletto - Norcia	San Fortunato Confessore
53	S. Maria annunziata	PG	Cerreto di Spoleto	Capoluogo	Via Umberto I	Spoletto - Norcia	S. Maria
54	San Michele Arcangelo	PG	Norcia	Loc. Cortigno		Spoletto - Norcia	San Michele Arcangelo
55	San Salvatore	PG	Poggiodomo	Loc. Usigni		Spoletto - Norcia	SS. Salvatore e San Pietro Apostolo
56	Santa Maria Assunta	PG	Sellano	Capoluogo		Spoletto - Norcia	Santa Maria Assunta
57	S. Venanzo	PG	Spoletto	Fraz. S. Venanzo		Spoletto - Norcia	S. Venanzo
58	San Pietro	PG	Trevi	Loc. Bovara		Spoletto - Norcia	San Pietro
59	Santa Maria	PG	Vallo di Nera	Capoluogo		Spoletto - Norcia	SS. Giovanni, Michele e Sebastiano
60	Santa Margherita di Melegnano	TE	Atri		via Santa Margherita	Teramo - Atri	Santa Margherita di Melegnano
61	San Paolo Apostolo	TE	Colledara		via Pantani	Teramo - Atri	San Paolo Apostolo
62	Trasfigurazione	TE	Cortino	Fraz. Pagliaroli		Teramo - Atri	Trasfigurazione
63	S. Andrea apostolo	TE	Cortino	Fraz. Faieto		Teramo - Atri	S. Andrea apostolo

64	San Paolo Apostolo	TE	Torricella Sicura		via IV novembre, 1	Teramo - Atri	San Paolo Apostolo
65	SS. Pietro e Cesareo	TR	Guardea		p.zza G. Verdi, 3	Terni - Narni - Amelia	SS. Pietro e Cesareo
66	Santa Maria della Cerqua	TR	Narni		via Capitonese, 205	Terni - Narni - Amelia	Santa Maria della Cerqua
67	S. Andrea apostolo	TR	Narni	Fraz. Capitone	Via dei Mercanti, 14	Terni - Narni - Amelia	S. Andrea apostolo
68	Santa Maria della neve	TR	Penna in Teverina		p.zza San Valentino, 43	Terni - Narni - Amelia	Santa Maria della neve
69	San Pietro Apostolo	TR	Stroncone	Fraz. Aguzzo, 1		Terni - Narni - Amelia	San Pietro Apostolo

Allegato B
Ripartizione risorse per diocesi

Diocesi	Costi interventi	Somme a disposizione	Totale interventi
Ancona - Osimo (1 chiesa)	170.000,00	52.100,00	222.100,00
Ascoli Piceno (7 chiese)	715.000,00	219.200,00	934.200,00
Fabriano - Matelica (2 chiese)	245.000,00	75.100,00	320.100,00
Fermo (5 Chiese) (7)	895.000,00	268.500,00	1.163.500,00
Foligno (4 chiese)	805.000,00	246.800,00	1.051.800,00
Gubbio (2 chiese)	225.000,00	69.000,00	294.000,00
Jesi (8 chiese)	1.505.000,00	461.300,00	1.966.300,00
Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia (1 chiesa) (7)	250.000,00	76.604,00	326.604,00
Rieti (4 chiese)	340.000,00	104.200,00	444.200,00
San Benedetto del Tronto - Ripatrasone - Montalto (13 chiese)	2.550.000,00	781.600,00	3.331.600,00
[Senigallia (1 chiesa)] (8)	160.000,00	49.100,00	209.100,00
Spoletto - Norcia (9 chiese)	1.325.000,00	406.200,00	1.731.200,00
Teramo - Atri (5 chiese)	605.000,00	185.500,00	790.500,00
Terni - Narni - Amelia (4 chiese) (7)	625.000,00	191.532,00	816.532,00
		TOTALE	13.392.636,00 (9)

(7) Voce così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), Ordinanza 6 settembre 2018, n. 63, con la decorrenza e l'efficacia indicate nell'art. 5, comma 2, della medesima Ordinanza n. 63/2018.

(8) Voce eliminata dall'art. 1, comma 1, lett. c), Ordinanza 6 settembre 2018, n. 63, con la decorrenza e l'efficacia indicate nell'art. 5, comma 2, della medesima Ordinanza n. 63/2018.

(9) Importo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), Ordinanza 6 settembre 2018, n. 63, con la decorrenza e l'efficacia indicate nell'art. 5, comma 2, della medesima Ordinanza n. 63/2018.